



CITTÀ DI SAN DAMIANO D'ASTI

PROVINCIA DI ASTI



San Damiano d'Asti (AT) – sede: p.za Libertà n. 2 – C.A.P. 14015 – tel. +39.0141.975056 – Fax. 0141.982582 – p.i./C.F. 00086030053
Sito Internet: www.comune.sandamiano.at.it - Indirizzo E-mail: segreteria@comune.sandamiano.at.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI

DISCIPLINARE DI GARA

PARTE SECONDA – PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

CAPO 1. TERMINE, MODALITÀ E CRITERI DI PRESENTAZIONE E AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

1.1. Termine per la presentazione dell'offerta:

- a) il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è prescritto al punto IV.3.2) della Lettera d'invito
- b) il termine è perentorio e non sono ammesse offerte tardive;
- c) il recapito tempestivo dell'offerta in ogni caso è a rischio esclusivo dell'offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi del ritardo o del mancato recapito.

1.2. Modalità di presentazione dell'offerta:

La procedura si svolge, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della piattaforma messa a disposizione dal Portale acquistinretepa "MePa", sul quale è stata predisposta idonea RdO, mediante il quale sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e aggiudicazione dell'offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche specificate sul portale acquistinretepa "MePa".

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive della procedura prevista dal sistema, che consentono di predisporre le seguenti Buste Telematiche:

- A) Documentazione Amministrativa;
- B) Documentazione Tecnica;
- C) Offerta economica.

Tutta la documentazione richiesta, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, dovrà essere presentata in lingua italiana

CAPO 2. CONTENUTO DELLA BUSTA «A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»:

- a) dichiarazione relativa alle condizioni di ammissione con la quale il concorrente dichiara il possesso:
 - a.1) dei requisiti di ordine generale di cui al successivo punto 2.1;
 - a.2) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità economico-finanziaria del concessionario di cui al successivo punto 2.2;
 - a.3) dei requisiti di ordine speciale relativi alla capacità tecnica del concessionario di cui al successivo punto 2.3;
- b) cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, richiesta al **punto III.1.1), lettera a), della Lettera d'invito**, costituita, a scelta dell'offerente, da:
 - b.1) ~~Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice~~
 - b.2) fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono

sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'immediata operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante e con validità non inferiore a 180 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dell'offerta; tali condizioni si intendono soddisfatte se la cauzione è prestata con la scheda tecnica di cui al modello 1.1, approvato con D.M. n. 31 del 19.01.2018 a condizione che sia riportata la clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalmente costituito la fideiussione deve essere intestata a tutti i soggetti che intendono raggrupparsi o consorziarsi; gli eventuali operatori economici cooptati possono essere omessi dall'intestazione;

- e) impegno di un fideiussore, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (cauzione definitiva) di cui agli articoli 103 e 104, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario; tale impegno:
- e.1) deve essere prodotto e sottoscritto mediante atto autonomo qualora la cauzione provvisoria sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.1);
 - e.2) si intende assolto e soddisfatto qualora la cauzione sia prestata in una delle forme di cui alla precedente lettera b), punto b.2), mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza tipo 1.1, approvato con d.m. n. 123 del 2004; in caso contrario deve essere riportato espressamente all'interno della fideiussione o in appendice alla stessa;
- d) l'importo della garanzia provvisoria è ridotto ai sensi e nel rispetto dell'articolo 93, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in particolare la riduzione del 50% (cinquanta per cento) per gli offerenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI-ISO-CEI ISO9000, di cui all'articolo 3, lettera mm), del d.P.R. n. 207 del 2010, dovrà attendere alle seguenti precisazioni:
- d.1) la dimostrazione della predetta condizione è assorbita dal possesso del requisito riportato sull'attestazione SOA ai sensi dell'articolo III.2.3, lettera e), obbligatorio nella misura di cui all'articolo 63 del d.P.R. n. 207 del 2010; per operatori economici raggruppati assuntori di lavori per i quali è sufficiente l'attestazione SOA in classifica I o II, il possesso del requisito può essere segnalato dallo stesso operatore economico mediante allegazione della copia della certificazione, oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 avente i contenuti dell'originale;
 - d.2) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la riduzione è ammessa solo se la condizione ricorre per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- e) la fideiussione di cui alla lettera b), punto sub. b.2), nonché l'impegno di cui alla lettera c) se assunto con atto separato, deve essere presentata con sottoscrizione olografa del soggetto competente per conto dell'istituto garante recante l'indicazione della relativa carica o dei poteri, **digitalizzata**; oppure, se la fideiussione è emessa in una delle forme di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, con firma digitale del garante;
- f) il beneficiario della cauzione provvisoria, che deve essere chiaramente indicato anche sulla fideiussione di cui alla lettera e), è la Stazione appaltante in intestazione. **CAUZIONE PROVVISORIA NON RICHIESTA**
- g) dichiarazione di avere esaminato tutti gli elaborati di gara e progettuali, compreso il computo metrico estimativo, ove redatto, ed anche se non costituisce elaborato contrattuale, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato gli stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta presentata, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto, secondo i principi desunti dal d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- h) il concorrente si assume ogni responsabilità in ordine alla congruità dei prezzi, mediante la dichiarazione di cui alla precedente lettera;
- ~~i) copia digitalizzata dell'attestazione rilasciata dalla Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito e attestazione di avvenuta presa visione del progetto, con le modalità di cui al Capo 4, lettera d), del presente disciplinare di gara, richiesta nella lettera di invito, autonoma e indipendente rispetto alla dichiarazione di cui alla precedente lettera d); l'assenza di tale attestazione non è causa di esclusione qualora il sopralluogo assistito e la presa visione siano stati comunque accertati per iscritto e tale condizione risulti agli atti della stazione appaltante;~~
- j) **pagamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione** (Ex Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), come indicato nella **Lettera d'invito**;
- k) **limitatamente ai concorrenti che presentano l'offerta tramite procuratore o institore**: ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o delle preposizioni institorie o, in alternativa, una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza e i limiti della procura o della preposizione institoria, con gli estremi dell'atto di conferimento;
- l) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti**, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve essere allegato:
- l.1) se non ancora costituiti: dichiarazione di impegno alla costituzione mediante conferimento di mandato al soggetto designato quale mandatario o capogruppo, corredato dall'indicazione dei servizi e dei lavori o della quota di servizi e di lavori affidate ai componenti del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario, ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia presentato sul foglio dell'offerta o unitamente a questa;

- 1.2) se già formalmente costituiti: copia autentica dell'atto di mandato collettivo speciale, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario o capogruppo e l'indicazione dei servizi e dei lavori o della quota di servizi e di lavori da affidare ad ognuno degli operatori economici componenti il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario; in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale si attesti che tale atto è già stato stipulato, indicandone gli estremi e riportandone i contenuti;
- 1.3) in ogni caso ciascun soggetto concorrente raggruppato o consorziato, o che intende raggrupparsi o consorziarsi, deve presentare e sottoscrivere le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1 nonché, in relazione al grado di partecipazione, di cui ai successivi Capi 2.2, 2.3 distintamente per ciascun operatore economico in relazione al possesso dei requisiti di propria pertinenza;
- m) **limitatamente ai consorzi di cooperative o di imprese artigiane e ai consorzi stabili:**
- m.1) ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, deve essere indicato il consorziato o i consorziati per i quali il consorzio concorre alla gara;
- m.2) il consorziato o i consorziati così indicati devono possedere i requisiti di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e presentare le dichiarazioni di cui al successivo Capo 2.1;
- n) **limitatamente ai concorrenti che debbono, oppure che intendono, avvalersi del subappalto:** una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 105, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale il concorrente indica i servizi e i lavori o la quota di servizi e di lavori che intende subappaltare;
- o) **limitatamente ai concorrenti che ricorrono all'avvalimento:** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, il concorrente dovrà rispettare i disposti di cui al **capo III.1.3) della lettera d'invito e le condizioni di cui al successivo Capo 4, lettera b);**
- p) dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76, del decreto legislativo n. 50 del 2016, con la quale si rende noto, a titolo collaborativo e acceleratorio e la cui assenza non è causa di esclusione:
- p.1) il domicilio eletto per le comunicazioni;
- p.2) l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) e l'indirizzo di posta elettronica;
- q) **PASSOE** l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la copia del documento che consenta la verifica dei requisiti dell'operatore economico tramite AVCPASS, cd. "PASSOE";
- r) Documento di Gara Unico Europeo - **D.G.U.E.**

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella **Busta Telematica "Documentazione Amministrativa"** il documento unico di gara europeo, in sigla "**DGUE**", utilizzando unicamente il modello allegato, compilato on-line secondo quanto di seguito indicato:

- o **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente Aggiudicatore.**
Compilata dalla stazione appaltante.
- o **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**
Il concorrente dovrà rendere tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
- o **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**
 - Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento;
 - Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega il DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- o **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**
 - Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, dovrà indicare la volontà di avvalersi del subappalto. Le relative quote percentuali dovranno essere specificate nell'istanza di ammissione;

Il concorrente, ai sensi dell'art. 85, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, dovrà inserire nella Busta telematica della "**Documentazione Amministrativa**" il DGUE in formato elettronico XML ed in PDF, compilati e firmati entrambi digitalmente (firma digitale ai sensi dal D.Lgs. 82 del 7/03/2005 - Codice dell'amministrazione digitale), tale modalità di compilazione garantirà il possesso dei requisiti di autenticità e integrità, onde evitare il respingimento.

L'operatore economico, dovrà compilare il DGUE elettronico fornito dalla stazione appaltante, allegato agli atti di gara

2.1. Requisiti di ordine generale: punto III.2.1) della Parte Prima, della lettera di invito.

Una o più dichiarazioni (**rese utilizzando preferibilmente il modulo fornito dalla Stazione Appaltante, sottoscritto digitalmente**), redatte ai sensi della Parte Quarta, Capo 1, del presente disciplinare di gara, attestanti l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti, come richiesto al **punto III.2.1) della Lettera d'invito**, come segue:

- 1) iscrizione nei registri come richiesto al punto III.2.1), 1) della **Lettera d'invito**;
- 2) assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i.;

2.2. Requisiti di capacità economico-finanziaria, punto III.2.2), della Parte Prima, della lettera di invito.

Non è richiesto il possesso di requisiti di capacità economico-finanziaria, poiché tale requisito è comprovato mediante il possesso dell'attestazione S.O.A., come disposto al successivo punto 2.3., ai sensi dei combinati disposti di cui agli artt. 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

2.3. Requisiti di capacità tecnica, punto III.2.3), della Parte Prima, della lettera di invito.

Una o più dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. N. 445 del 2000, attestanti il possesso dei requisiti di cui al combinato disposto degli articoli 83, 84, 89 comma 11, del decreto legislativo n. 50 del 2016, del decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248, e, qualora ne ricorrano i presupposti, dell'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, come segue:

- attestazione S.O.A. nella categoria prevalente **OG19 in classifica I^o, rilasciata da società di attestazione (SOA)**, di cui al D.P.R. 207/2010, e al D.Lgs. 50/2016, regolarmente autorizzata, in corso di validità;
- sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e degli artt. 92, 93 e 94 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- ammesso avalimento, solo per la categoria prevalente, ai sensi dall'art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alle condizioni di cui al successivo Capo 4;

CAPO 3. OFFERTE.

3.1. Contenuto della busta «B – Offerta tecnica»:

La busta telematica dell'**Offerta Tecnica** deve contenere esclusivamente l'offerta tecnica, illustrante le proposte migliorative oggetto di valutazione, ai sensi del **punto IV.2.1), della Parte Prima della lettera d'invito, ELEMENTI TECNICO/QUALITATIVI**, nei limiti stabiliti nel presente Capo. E' ammessa un'unica proposta di offerta migliorativa per ciascun criterio e/o sub-criterio di valutazione; non sono ammesse, a pena di esclusione, proposte o soluzioni plurime o sotto forma di alternativa, anche per un solo elemento/criterio di valutazione.

Ai fini dell'offerta tecnica:

- le proposte migliorative dell'offerta tecnica dovranno riguardare gli elementi elencati al **punto IV.2.1), della Parte Prima della lettera d'invito**.

I punti relativi ai criteri sopra indicati saranno assegnati dalla commissione giudicatrice di gara in modo proporzionale, in relazione alla qualità ed alla quantità delle offerte proposte, fino, eventualmente, al raggiungimento del punteggio massimo attribuibile, come meglio specificato nella successiva Parte Terza, punto 5.2.

La Commissione giudicatrice nell'affidamento dei punteggi è tenuta al rispetto dei seguenti criteri metodologici di valutazione, nei seguenti termini:

CRITERIO	TIPOLOGIA	DETTAGLIO	PUNTEGGIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1	GARANZIA SU TUTTE LE APPARECCHIATURE	2 ANNI (OBBLIGATORIO)	0	5
		3 ANNI	1	
		4 ANNI	3	
		5 ANNI	5	
2	LICENZE TELECAMERE LETTURA TARGHE (COMPRESO SERVIZIO CONTROLLO REVISIONI E ASSICURAZIONI)	3 ANNI (OBBLIGATORIO)	0	5
		4 ANNI	2	
		5 ANNI	5	
3	LICENZE TELECAMERE CONTESTO	3 ANNI (OBBLIGATORIO)	0	5
		4 ANNI	2	
		5 ANNI	5	

4	MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA COMPRESIVA DI MANOD'OPERA PER SOSTITUZIONE EVENTUALI APPARECCHIATURE DA SOSTITUIRE (A PARTIRE DAL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE)	1 ANNO	2	10
		2 ANNI	4	
		3 ANNI	6	
		4 ANNI	8	
		5 ANNI	10	
5	TEMPISTICHE DI INTERVENTO IN MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER INTERVENTI IN CAMPO (escluso festivi)	24 ORE OBBLIGATORIO	0	5
		8 ORE	1	
		4 ORE	3	
		1 ORA	5	
6	DISPONIBILITA' DI UNA CONTROL ROOM PER LA GESTIONE DELLA MANUTENZIONE PREVENTIVA, EVOLUTIVA E CORRETTIVA. DISPONIBILITA' CON OPERATORE DEDICATO CON INVIO DELLA REPORTISTICA DETTAGLIATA PER TELECAMERA CHE CERTIFICA LA PRESENZA EFFETTIVA DELLE REGISTRAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DELLE FORZE DELL'ORDINE	MENSILE OBBLIGATORIO	0	5
		SETTIMANALE	1	
		OGNI 3 GIORNI	3	
		GIORNALIERO	5	
7	PULIZIA APPARECCHIATURE CON PARTICOLARE CURA DELLA PULIZIA DEGLI OBIETTIVI DELLE TELECAMERE E CONTROLLO IN CAMPO	SEMESTRALE OBBLIGATORIO	0	5
		TRIMESTRALE	2	
		BIMESTRALE	5	
8	RELAZIONE SULLE PROPOSTE MIGLIORATIVE NELLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO E QUALITA' DEI MATERIALI PROPOSTI	RELAZIONE DI MASSIMO 5 PAGINE A4 - FACCIATE-PENA ESCLUSIONE CON INDICATE LE EVENTUALI MIGLIORIE PROPOSTE SULL'INFRASTRUTTURA DI RETE PREVISTA A PROGETTO-QUALITA' DETTAGLIATE DEI MATERIALI PROPOSTI-MIGLIORIE GENERALI SULL'IMPIANTO POSTO A BASE DI GARA. VERRANNO VALORIZZATE LE PROPOSTE DI IMPLEMENTAZIONE DEL SOFTWARE ESISTENTE ATTUALMENTE IN UTILIZZO DAL CORPO VIGILI E TALE DA POTER ESSERE INSERITO IN UN SISTEMA DI INTERCONNESSIONE CON ALTRE REALTA' COMUNALI E DELLE FORZE DELL'ORDINE. VERRANNO VALORIZZATE LE PROPOSTE CHE COMPREDANO LA FORNITURA DI APPARECCHIATURA MOBILE DA FORNIRE AL SERVIZIO DI PATTUGLIA E COLLEGATO AL SISTEMA DI LETTURA TARGHE (POSSIBILE ALLEGARE MAX 5 SCHEDE TECNICHE DI MAX 2 PAGINE CIASCUNA)	INSUFFICIENTE=0 PUNTI	30
			SUFFICIENTE=3 PUNTI	
			DISCRETO=6 PUNTI	
			BUONO=10 PUNTI	
			OTTIMO=20 PUNTI	
			ECCELLENTE=30 PUNTI	
9	RELAZIONE SU QUALITA' DEL SISTEMA DI MANUTENZIONE	MODALITA' OPERATIVE ESPLETAMENTO DELLA MANUTENZIONE E ULTERIORI MIGLIORIE RISPETTO AI PARAMETRI SOPRA ESPRESSI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE (RELAZIONE DI MASSIMO 3 PAGINE A4- FACCIATE -PENA ESCLUSIONE CON LA DESCRIZIONE SU COME ORGANIZZANO E PREVEDONO I VARI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA)	INSUFFICIENTE=0 PUNTI	10
			SUFFICIENTE=2 PUNTI	
			DISCRETO=4 PUNTI	
			BUONO=6 PUNTI	
			OTTIMO=8 PUNTI	
			ECCELLENTE=10 PUNTI	
TOTALE				80

- b) **le predette proposte migliorative devono essere illustrate dettagliatamente, separatamente e ordinatamente, in modo da individuare ciascun elemento di valutazione, che non lasci spazio a dubbi circa l'attribuzione dei punteggi.**
- c) L'offerta tecnica, predisposta sulla base delle indicazioni di cui alla presente, consiste in una RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA composta da una descrizione di ogni criterio previsto dalla TABELLA dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, che il concorrente intende offrire. **(PRESTARE ATTENZIONE AL N. DI PAGINE CONSENTITE, COME SPECIFICATO NELLA TABELLA SOPRA INDICATA);**
- d) note in merito alle formalità della documentazione:
- d.1) le relazioni devono essere sottoscritte digitalmente dal concorrente; le certificazioni di organismi accreditati o istituti indipendenti possono essere presentate in copia semplice;
- d.2) in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio occasionale, la documentazione deve essere sempre sottoscritta digitalmente dall'operatore economico mandatario o capogruppo e, se diverso, dall'operatore economico o dagli operatori economici che siano direttamente coinvolti nel singolo ambito oggetto di valutazione (ad esempio: progettisti e costruttori per le proposte di natura architettonica o ingegneristica, gestore del servizio per le relazioni gestionali ecc.);
- e) la commissione **giudicatrice** non terrà conto delle **Offerte Tecniche** che, in relazione anche ad un solo elemento di valutazione:
- e.1) eccedenti i limiti o eventualmente in contrasto con le condizioni di cui alla precedente lettera c), non si terrà conto delle parti eccedenti;
- e.2) esprimono o rappresentano soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni eque o caratterizzate da ambiguità che non ne consenta una valutazione univoca;
- e.3) prevedono soluzioni tecniche o prestazionali peggiorative rispetto a quanto previsto dalla documentazione a base di gara oppure incompatibili con quest'ultima;
- e.4) sono in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili;
- e.5) sono in contrasto con autorizzazioni, pareri o altri atti di assenso, comunque denominati, già espressi con atti pubblici o recepiti in questi, o con prescrizioni imposte negli stessi atti di assenso, oppure in contrasto con gli strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale o paesaggistica o con altri vincoli inderogabili
- f) l'offerta tecnica deve comunque tener conto della documentazione progettuale messa a disposizione della Stazione appaltante ed essere coerente con la medesima documentazione, per quanto non attiene proposte di variante ammesse ai sensi della precedente lettera a);
- g) **la documentazione progettuale costituente l'offerta tecnica contenuta nella busta «B» non deve:**
- ✓ recare alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi, tempi di esecuzione né altri elementi che attengano all'offerta economica e cronologica ovvero che consentano di desumere in tutto o in parte l'offerta del concorrente in relazione agli elementi quantitativi oggetto di valutazione contenuti nella busta «C»;
 - ✓ comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Stazione appaltante, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**
 - ✓ contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo;
- h) il verificarsi di una delle condizioni di cui alla precedente lettera g) comporta la non ammissibilità dell'**Offerta Tecnica** e l'esclusione del relativo offerente;

3.2. Contenuto della busta «C – Offerta economica»:

La busta telematica dell'**Offerta Economica** deve contenere esclusivamente, a pena di esclusione l'offerta economica, di cui al **punto IV.2.2), della lettera di invito**, come di seguito descritte:

3.2.1. Offerta economica:

- a) l'offerta economica, **contenuta nella busta telematica <<C - Offerta economica>>**, è redatta mediante dichiarazione, su apposito foglio dell'offerta, sottoscritta digitalmente dai concorrenti, indicando:
- a.1) **Offerta prezzo: ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara.**
Il concorrente dovrà riportare il ribasso percentuale, sull'importo dei lavori posto a base di gara, in cifre e in lettere, ed il corrispondente importo in Euro.
- b) i ribassi in percentuale ed in valore assoluto sono indicati obbligatoriamente in cifre e in lettere; in caso di discordanza tra un ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale il ribasso percentuale indicato in lettere;
- c) le offerte relative agli elementi di cui alla precedente lettera a), non possono essere meno vantaggiose per la stazione appaltante rispetto ai valori posti a base di gara;
- d) **limitatamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari non ancora costituiti:** ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016:
- d.1) l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti di tutti gli operatori economici che compongono il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario;
- d.2) l'offerta economica deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, i concorrenti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, indicato specificatamente e qualificato come capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti e che si conformeranno alla disciplina prevista dalle norme per i raggruppamenti temporanei; tale impegno alla costituzione può essere omesso qualora sia

stato presentato unitamente alla documentazione unita alla domanda di partecipazione in sede di qualificazione o assorbito e integrato nelle dichiarazioni presentate con la stessa documentazione.

- d) **Il dettaglio di offerta economica deve assolvere l'imposta di bollo mediante l'apposizione dell'apposita marca da bollo annullata** ai sensi dell'articolo 12 del d.P.R. n. 642 del 1972, in corrispondenza dell'intestazione o della sottoscrizione. Tale eventuale violazione non pregiudica la partecipazione alla procedura, tuttavia il documento sprovvisto di bollo sarà inviato all'Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione da parte del concorrente, con il pagamento del tributo evaso ed una sanzione dal 100 per cento al 500 per cento dello stesso (articoli 19, 25 e 31 del d.P.R. n. 642 del 1972).

CAPO 4. ALTRE CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE:

- a) **indicazioni relative al possesso dei requisiti di ordine speciale:** i requisiti di cui al **punto III.2.3), lettera a), della lettera d'invito** e al precedente Capo 2.3, lettera a), devono essere posseduti nella categoria che qualifica i lavori;
- b) **avvalimento:** in applicazione del **punto III.2.3), lettera b), della lettera d'invito** e del Capo 2, lettera l), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è ammesso alle seguenti condizioni:
- b.1) in relazione al soddisfacimento del possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'articolo 84, del D.Lgs. 50/2016;
- b.2) è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- b.3) non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, in relazione a ciascuna specifica gara;
- b.4) in applicazione del Capo 2, lettera l), del presente disciplinare di gara, l'avvalimento è sotteso alle seguenti condizioni:
- ✓ è ammesso in relazione al requisito dell'attestazione S.O.A. di cui al **punto III.1.2) della Parte Prima, della lettera d'invito**, nella misura massima del cento per cento di quanto richiesto al concorrente singolo;
 - ✓ non è ammesso in relazione al requisito del possesso del sistema di qualità;
 - ✓ il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito;
 - ✓ il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascuna categoria di lavoro;
 - ✓ alla documentazione amministrativa dovrà essere allegata la documentazione indicata all'articolo 89 del D.Lgs 50/16 e precisamente:
 1. attestazione SOA dell'impresa ausiliaria;
 2. una **dichiarazione del concorrente** attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
 3. una **dichiarazione del concorrente** circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/16;
 4. una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/16;
 5. una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso l'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 6. una **dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria** con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con una delle altre imprese che partecipano alla gara;
 7. **il contratto, in originale o copia autentica**, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. *(nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo)* in luogo del contratto di cui al punto precedente, l'impresa concorrente può presentare una **dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo**, dal quale discendono i medesimi obblighi.

PARTE TERZA - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

CAPO 5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

5.1 L'aggiudicazione avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i., applicando il metodo aggregativo-compensatore, di cui all'allegato G al d.P.R. n. 207 del 2010, all'art. 95, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e alle Linee Guida n. 2 – "Offerta economicamente più vantaggiosa", approvate dal Consiglio dell'Adunanza con Delibera n. 1005 del 21/09/2016 (G.U. n. 238 dell'11 ottobre 2016), aggiornata al D.lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018, con le specificazioni di cui ai successivi Capi 3 e 4.

5.2 La valutazione dell'**Offerta tecnica** è effettuata dalla Commissione giudicatrice di cui all'articolo 77 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come segue:

- a) la valutazione avviene distintamente per ciascuno degli elementi a valutazione di tipo qualitativo e discrezionale dei quali è composta, elencati al **punto IV.2.1), della lettera d'invito**, in base alla documentazione contenuta nella busta telematica dell'**Offerta Tecnica**. Nell'attribuzione dei punteggi il criterio di valutazione è **basato sui singoli punteggi e sui coefficienti di preferenza dell'OFFERTA TECNICA, di cui alla lettera d'invito**.
Gli aspetti delle **Offerte Tecniche** che non hanno attinenza con gli elementi di valutazione di cui alla presente lettera a), non concorrono all'attribuzione di vantaggi in termini di punteggio, a prescindere dal loro valore intrinseco

5.3 Formazione della graduatoria relativa all'Offerta tecnica.

La Commissione giudicatrice procede:

- all'assegnazione dei punteggi alle singole offerte tecniche di cui il **punto IV.2.1), della lettera d'invito** e alla loro somma formulando una graduatoria provvisoria limitatamente alle offerte tecniche;
- a verbalizzare i punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria; le schede utilizzate da ciascun commissario per l'attribuzione del giudizio sull'offerta tecnica sono allegare al verbale;
- fermo restando quanto previsto ai precedenti punti 5.2 e 5.3, sono ammesse tutte le **Offerte Tecniche** senza che sia imposto il raggiungimento di un punteggio minimo complessivo; pertanto la Stazione appaltante non applica alcuna soglia di sbarramento

la formula che sarà applicata è la seguente:

	$V(a)_i = P_i / P_{max}$
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento/criterio (i), variabile;
P_i	è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento/criterio dell'offerta in esame;
P_{max}	è la somma più alta dei punteggi attribuibili dai commissari all'elemento/criterio tra tutte le offerte;

5.4. Valutazione della «Offerta Economica»

La valutazione dell'offerta economica di cui al **punto IV.2.2), della lettera d'invito** in base alle offerte di ribasso (contenute nella busta della «Offerta economica»), avviene attribuendo i relativi coefficienti:

Elemento Prezzo: alla riduzione percentuale dell'importo posto a base di gara, di cui al **punto IV.2.2), F), della lettera d'invito:**

- è attribuito il coefficiente zero all'offerta minima possibile (valore a base di gara);
- è attribuito il coefficiente uno all'offerta massima (più vantaggiosa per la Stazione appaltante);
- è attribuito il coefficiente intermedio per interpolazione lineare alle offerte intermedie;
- i coefficienti sono attribuiti applicando la seguente formula:

	$V(a)_i = R_i / R_{max}$
dove:	
$V(a)_i$	è il coefficiente di ribasso dell'offerta (a) in esame variabile da zero a uno;
R_i	è il ribasso dell'offerta in esame;
R_{max}	è il massimo ribasso tra tutti quelli offerti (più vantaggioso per la Stazione Appaltante);

CAPO 6. FASE DI GARA

6.1. Apertura della gara

6.1.1. Disciplina generale delle sedute:

a) tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica**, ad eccezione, ferma restando la pubblicità dell'esito dei singoli procedimenti:

- dell'eventuale procedimento di verifica delle offerte anomale o anormalmente basse;
- dell'eventuale procedimento di verifica dei requisiti a seguito di proposta di aggiudicazione;
- della valutazione delle offerte tecniche.

b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il presidente del seggio di gara può chiedere ai presenti, diversi dai componenti dello stesso seggio di gara, di **allontanarsi dalla sala se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più operatori economici in relazione:**

- alle cause di esclusione di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 de 2016;
- a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non debba essere influenzato dalla presenza del pubblico;

c) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli operatori economici o per cause di forza maggiore o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;

d) in tutti i casi di sospensione di una seduta pubblica, da qualunque causa determinata la ripresa dei lavori, se nota, è comunicata verbalmente ai presenti e, in ogni caso è comunicata agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3;

6.1.2. Individuazione degli offerenti e delle offerte

Nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati dalla lettera d'invito per l'apertura della gara, oppure, in caso di impedimento, in luogo, data e ora comunicate agli offerenti con le modalità di cui all'articolo 9.3, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede:

- a verificare la correttezza formale della presentazione telematica, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- a verificare la correttezza della busta telematica dell'**Offerta Economica** e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione

6.1.3. Esame delle condizioni di partecipazione

Il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della Documentazione Amministrativa presentata ai sensi del Capo 3, in relazione ai requisiti necessari alla partecipazione e ad ogni altro adempimento richiesto dalla presente documentazione di gara, delle dichiarazioni e della documentazione allegata, nonché a verificare:

- a) che gli operatori economici in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario, non abbiano presentato offerta in altra forma, singolarmente o in altri raggruppamenti o consorzi, pena l'esclusione di entrambi dalla gara, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- b) che i consorziati, per conto dei quali i consorzi stabili, oppure i consorzi di imprese cooperative o di imprese artigiane, hanno indicato di concorrere, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma, pena l'esclusione dalla gara sia del consorzio che del consorziato o dei consorziati indicati, ai sensi dell'articolo 48, comma 7, secondo periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) che gli operatori economici ausiliari non abbiano presentato offerta autonomamente, non abbiano partecipato in raggruppamento temporaneo o in consorzio ordinario con operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti e non si siano costituiti ausiliari per più operatori economici titolari di offerte tra loro concorrenti, pena l'esclusione anche dell'operatore economico offerente, ai sensi dell'articolo 89, comma 7, del decreto legislativo n.50 del 2016.

6.2. Cause di esclusione in fase di ammissione

6.2.1. Cause di esclusione in fase di esame preliminare:

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura delle buste telematiche gli offerenti:

- a) che non consentano la loro individuazione;
- b) per le quali è omessa l'**Offerta Tecnica e/o Economica**.

6.2.2. Cause di esclusione relative a dichiarazioni o documenti

Sono esclusi, senza che si proceda all'apertura della busta telematica dell'**Offerta Economica**, gli offerenti:

- a) che ricadono in una delle condizioni di cui al punto 6.1.3;
- b) che in una o più d'una delle dichiarazioni, hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili con soccorso istruttorio, previste da una disposizione di legge statale o dal d.P.R. n. 207 del 2010, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi;

6.2.3. Ammissioni con riserva subordinate a soccorso istruttorio

Sono ammessi con riserva ai sensi del successivo punto 6.2.4, gli offerenti:

- a) che, in relazione ad una o più d'una delle dichiarazioni richieste, ivi comprese quelle relative all'assenza di cause di esclusione, al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione:
 - ne hanno omesso la presentazione;
 - fuori dai casi di cui al precedente punto 6.2.2, hanno dichiarato condizioni errate, non pertinenti, insufficienti, o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, condizioni o requisiti per i quali sono prodotte;
 - hanno omesso la sottoscrizione del dichiarante, hanno apposto una sottoscrizione non ammissibile in base alle disposizioni della presente documentazione di gara o degli atti da questa richiamati, o non sono corredate dalla copia del documento di riconoscimento del dichiarante, anche cumulativamente per tutte le dichiarazioni del medesimo soggetto;
- b) che non hanno dichiarato di aver formulato l'offerta autonomamente, o non hanno dichiarato alcuna delle condizioni cui all'articolo 80, comma 5 lettera m e 86 del d. lgs 50/2016 con riferimento agli eventuali offerenti o partecipanti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile;
- c) che, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, nonché, compatibilmente, con la normativa applicabile, in caso di rete di imprese o di G.E.I.E., hanno omesso:
 - **se già costituito**, l'atto di mandato o la dichiarazione di cui al capo 2, lettera l);
 - **se da costituirsi**, l'impegno alla costituzione di cui al capo 2, lettera l), salvo che tale impegno risulti unito all'offerta di cui al Capo 4;
 - di indicare i lavori o le parti di lavoro da eseguire da parte di ciascun operatore economico raggruppato o consorziato;
 - hanno presentato le dichiarazioni di cui al punto precedente in misura incompatibile con i requisiti di cui hanno dichiarato di disporre oppure dalle quali non risulti la compatibilità tra i requisiti posseduti e le quote di partecipazione o i lavori da assumere;
- d) che, in caso di:
 - consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure di consorzio stabile, non avendo indicato di eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile, non hanno indicato il consorziato esecutore per il quale concorrono;
 - avvalimento, hanno omesso il contratto di avvalimento o hanno allegato un contratto non idoneo allo scopo previsto dalla normativa, oppure hanno omesso la dichiarazione di appartenenza al medesimo gruppo alternativa al contratto;
- e) i cui operatori economici consorziati, raggruppati o ausiliari, incorrono in una delle condizioni di cui al presente articolo in quanto pertinenti;
- f) che non hanno presentato la cauzione provvisoria, oppure hanno presentato una cauzione provvisoria in misura insufficiente, intestata ad altro soggetto, con scadenza anticipata rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, carente di una delle clausole prescritte dalla legge o dagli atti di gara, oppure, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito formalmente, rilasciata senza l'indicazione di tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati;
- g) la cui cauzione provvisoria è sprovvista dell'impegno, rilasciata da un istituto autorizzato, a rilasciare la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in caso di aggiudicazione, oppure tale impegno non è idoneo per carenze di contenuto o di sottoscrizione;

6.2.4. Soccorso istruttorio

Ai sensi dell'articolo 83 comma 9, del D.Lgs. 50/2016, prima di procedere all'esclusione per una delle cause di cui al precedente punto 6.2.3, la Stazione appaltante:

- a) assegna all'offerente il termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere;
- b) consente all'offerente di integrare, completare, regolarizzare quanto richiesto dalla Stazione appaltante, con uno dei mezzi ammessi dalla Stazione appaltante per la presentazione delle offerte e della documentazione, indicati nella richiesta;
- c) accerta la sussistenza di irregolarità essenziali, ex art 83 comma 9 sesto periodo, del D.Lgs. 50/2016;
- d) in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente, ai sensi dell'art 83, comma 9 quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, esclude il concorrente dalla gara;
- e) precisa che come indicato dall'art 83, comma 9 secondo periodo, del D.Lgs. 50/2016, **il soccorso istruttorio non è applicabile alle carenze relative all'offerta tecnica ed economica.**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83 co. 9 del D.Lgs. n. 50/2016 sono individuati come **dichiarazioni essenziali** quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come **elementi essenziali** quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura "a pena d'esclusione", con eccezione di quelli afferenti all'offerta.

In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all'eventuale richiesta dell'Amministrazione aggiudicatrice di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione

6.2.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti nei seguenti casi:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.4, lettera a) e b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni di cui all'articolo 86 comma 2 della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente punto 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010 nelle parti non abrogate da D.Lgs. 50/2016, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dagli atti di gara.

6.3. Ammissione degli offerenti

6.3.1. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

L'Amministrazione Aggiudicatrice, si riserva, a proprio insindacabile giudizio, ogni più ampia facoltà di non dar luogo alla gara, di rinviarne la data o di non procedere all'aggiudicazione della stessa, senza che i concorrenti possano presentare alcuna pretesa al riguardo

L'Amministrazione Aggiudicatrice procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.3.2. Controllo del possesso dei requisiti

Il soggetto che presiede il seggio di gara proclama l'elenco degli offerenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni; quindi dà atto del numero degli offerenti ammessi.

6.3.3 Conclusione della fase di ammissione degli offerenti

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti in conformità a quanto previsto dal punto 6.1.1, lettera d), procede ai sensi del successivo punto 6.5.

6.4. Gestione della «Offerta Tecnica»

6.4.1. Apertura della «Offerta Tecnica»

Il seggio di gara, senza soluzione di continuità, oppure, in tutti i casi di sospensione o interruzione, in applicazione del punto 6.1.1, lettera d):

- a) procede, in **seduta pubblica**, all'apertura della documentazione dell'**Offerta Tecnica** caricata sulla piattaforma, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli assegnati agli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
- b) dichiara chiusa la seduta pubblica invitando gli estranei ad allontanarsi.

6.4.2. Esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice:

- a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione giudicatrice tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle buste dell'**Offerta Tecnica**, alla valutazione degli elementi tecnici, nel rispetto di quanto previsto dal punto 4.1, e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui al punto 5.2;

b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna della cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto;

6.4.3. Conclusione dell'esame della «Offerta Tecnica»

La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle **Offerte Tecniche**, procede:

- a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
- b) ad effettuare le verifiche e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte Tecniche**;
- c) alla verbalizzazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento e dei punteggi attribuiti a ciascuna Offerta Tecnica, nonché della conseguente graduatoria provvisoria; le eventuali schede utilizzate per l'attribuzione del giudizio sull'**Offerta Tecnica** sono allegate al verbale;

6.4.4. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Tecnica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'**Offerta Tecnica**, le offerte:

- a) mancanti della firma dei soggetti competenti, salvo che la stessa offerta sia riconducibile con certezza all'offerente;
- b) che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 3.1, lettera h).

6.5. Gestione della «Offerta Economica»

6.5.1. Apertura della «Offerta Economica».

Il soggetto che presiede il seggio di gara, senza soluzione di continuità con la fase di ammissione degli offerenti, oppure se ciò non sia possibile, nel giorno e nell'ora comunicati agli offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 9.3, in **seduta pubblica**, procede all'apertura telematica dell'**Offerta Economica**, procedendo all'apertura dei file in sequenza e provvede:

- a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate nelle offerte espresse in lettere e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- c) alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale delle offerte, espressa in lettere, distintamente per ciascun offerente, accertando altresì la presenza dell'indicazione relativa a:
 - incidenza o all'importo dei costi di sicurezza aziendali propri dell'offerente, diversi dagli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, ai sensi del Capo 4, lettera e);
 - incidenza percentuale dei propri costi del personale rispetto all'importo offerto depurato dagli oneri di sicurezza;
- d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi, escludendo gli offerenti per i quali è accertata tale condizione, adeguando di conseguenza la graduatoria;
- e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al successivo punto 6.5.2.

6.5.2. Cause di esclusione in fase di esame della «Offerta Economica»

Sono escluse, dopo l'apertura della busta telematica dell'**«Offerta Economica»**, le offerte:

- a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora formalizzati, di uno dei soggetti competenti degli operatori economici raggruppati o consorziati;
- b) che incorrono in una delle seguenti condizioni:
 - non contengono l'indicazione del ribasso offerto, oppure contengono un'offerta alla pari senza ribasso o in aumento;
 - contengono un'offerta in aumento;
 - l'indicazione del ribasso presenta manomissioni di una qualsiasi tipologia, tali da rendere l'offerta incerta nel suo contenuto economico, salvo che vi sia esplicita conferma di tali circostanze mediante apposita sottoscrizione;
 - che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
- a) di offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo ai sensi del [precedente punto 6.5.1, lettera d\)](#);

6.5.3 Esclusioni in fase di esame della «Offerta Economica»:

Sono ammesse con riserva le offerte:

- che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'impegno a costituirsi salvo che tale impegno risulti già dichiarato, assorbito o integrato nelle dichiarazioni parte della documentazione come previsto al punto 2, lettera l), punto sub. l.1);
 - che in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, modificati rispetto alla candidatura, non contengono l'individuazione dell'operatore economico mandatario o capogruppo, salvo che tale indicazione risulti già dalla documentazione ai sensi del punto 2, lettera l), punto sub. l.1);
- Ai sensi dell'art 83 comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, non è possibile sanare le carenze dell'offerta economica.

6.5.4. Formazione della graduatoria provvisoria

Il soggetto che presiede il seggio di gara procede:

- a) alla formazione della graduatoria provvisoria;
- b) a dare lettura pubblica della predetta graduatoria delle offerte, in ordine decrescente.

6.5.5. Esclusioni definitive

Sono comunque esclusi gli offerenti:

- a) in caso di inutile decorso del termine di cui al precedente punto 6.2.4, lettera b);
- b) per i quali risulta una delle condizioni ostative di cui all'articolo 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016, alle condizioni della stessa norma;
- c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;
- d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio ai sensi del precedente punto 6.2.4:
 - risultano falsi o mendaci;
 - sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal regolamento approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente disciplinare di gara.

6.5.6. Numero minimo degli offerenti ammessi e delle offerte ammesse

La Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

6.6. Offerte anomale o anormalmente basse

Sono considerate anomale o anormalmente basse le offerte:

- a) che, ai sensi dell'articolo 97, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ottengono contemporaneamente:
 - **un punteggio relativo all'elemento Prezzo**, di cui al punto IV.2.2), della lettera d'invito, **pari o superiore ai quattro quinti del punteggio** (peso o ponderazione) **massimo attribuibile** allo stesso elemento Prezzo (nel caso di specie **pari o superiore a 16 su 100**);
 - la somma dei punteggi relativi all'**Offerta Tecnica** di cui al punto IV.2.1 della lettera d'invito, **pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimo attribuibile** (nel caso di specie **pari o superiore a 64 su 100**);
- b) che, ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, appaiono anomale o anormalmente basse in base ad elementi specifici rilevati dalla Stazione appaltante;
- c) se ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice:
 - sospende la seduta di gara e fissa la data e l'ora della nuova seduta pubblica per la prosecuzione della procedura, da comunicare agli offerenti con le modalità di cui al punto 9.3;
 - rimette gli atti al responsabile del procedimento al fine della verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con le modalità e nei termini di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3;
- d) se non ricorrono le condizioni di cui alla lettera a) o alla lettera b), la Commissione giudicatrice proclama la Proposta di aggiudicazione in favore dell'offerente che ha presentato la migliore offerta; dichiara chiusa la seduta pubblica e trasmette gli atti al competente organo della Stazione appaltante per gli adempimenti conseguenti.

CAPO 7 – AGGIUDICAZIONE

7.1. Verbali

Sono verbalizzate:

- a) le motivazioni relative alle esclusioni;
 - b) le sospensioni o interruzioni e le riprese delle sedute, con annotazione sintetica delle modalità di custodia delle offerte durante i periodi di sospensione;
 - c) i soggetti ammessi a presenziare all'apertura delle offerte, purché muniti di delega o procura, oppure dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici degli offerenti, come risultanti dalla documentazione presentata in sede di gara o appositamente esibita; i soggetti delegati possono chiedere di fare verbalizzare le proprie osservazioni;
 - d) le osservazioni di cui alla lettera c), se giudicate pertinenti al procedimento, eventualmente allegando al verbale note scritte degli operatori economici partecipanti alla gara;
 - e) il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli da 7.2.1 a 7.2.3, avvenuto in seduta riservata; sono riportate a verbale solo le conclusioni del procedimento, eventualmente con il rinvio ad atti e relazioni diverse per le motivazioni;
- La diffusione e l'accesso ai verbali, ferme restando le condizioni previste dalla legge, è effettuata apponendo opportuni "omissis" su eventuali annotazioni riguardanti le condizioni soggettive di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, oggetto di esame ai sensi dell'articolo 6.2.6, lettera b); tali "omissis" sono rimossi solo a favore degli interessati o controinteressati ai fini di un procedimento Giurisdizionale;

7.2. Proposta di aggiudicazione:

- a) Ai sensi dell'art. 32, comma 5 e del D.Lgs. n.50/2016, la stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
- b) La proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art 33, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi tali termini, la proposta di aggiudicazione si intende approvata.

- c) In tutti i casi nei quali risultino migliori due o più offerte uguali, la proposta di aggiudicazione è stabilita mediante immediato sorteggio pubblico tra le stesse;
- e) l'aggiudicazione ha sempre carattere provvisorio in quanto subordinata:
 - all'assenza di irregolarità nelle operazioni di gara;
 - all'approvazione del verbale di gara e dell'aggiudicazione da parte del competente organo della Stazione appaltante.

7.5. Aggiudicazione

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'art. 32, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016

7.5.1. Provvedimento di Aggiudicazione

L'Aggiudicazione è disposta con provvedimento esplicito.

In ogni caso l'Aggiudicazione:

- a) ai sensi dell'art 32, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8;
- b) ai sensi dell'art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

7.5.2. Adempimenti posteriori all'Aggiudicazione:

- a) l'Aggiudicazione è comunicata a tutti gli offerenti con le modalità di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ed è resa nota con le pubblicazioni previste dall'articolo 72 del medesimo decreto legislativo.
- b) resta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di revocare l'aggiudicazione, se si accerta in capo all'aggiudicatario, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara.
- c) ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando di gara, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate

CAPO 8 - STIPULA DEL CONTRATTO

8.1. Condizioni per la stipula del contratto

Il contratto non può essere stipulato prima:

- a) che l'aggiudicazione diventi efficace ai sensi dei punti 7.5.1 e 7.5.2;
- c) dello spirare dei termini di sospensione alle condizioni di cui all'articolo 32, commi 9, 10, 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) dell'ottenimento della pertinente documentazione antimafia di cui agli articoli da 85 a 95, del decreto legislativo n. 159 del 2011, fermo restando quanto previsto dagli articoli 92, comma 3, e 94, comma 2, dello stesso decreto legislativo in caso la documentazione antimafia non sia rilasciata entro i termini previsti; la documentazione antimafia è acquisita con le modalità di cui all'articolo 97 ed articolo 99, comma 2-bis, del citato decreto legislativo.

Ai sensi dell'art 32, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro i successivi sessanta giorni, **salvo diverso termine previsto nella lettera d'invito**, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario.

8.2. Obblighi dell'aggiudicatario

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'Aggiudicazione:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante le dovute cauzioni e assicurazioni come segue:
 - la cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- d) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;

Se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla d), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;

Nel caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'operatore economico aggiudicatario, la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione

8.3. Adempimenti contrattuali anteriori alla consegna

La consegna dei lavori può avvenire solo dopo l'Aggiudicazione definitiva, fatti salvi i casi di cui all'articolo 32, comma 8, quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

PARTE QUARTA – COMUNICAZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO 9 - DISPOSIZIONI SU DOCUMENTAZIONE, DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI

9.1. validità e formalità delle dichiarazioni:

a) tutte le dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara:

--- sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso operatore economico);

--- ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, in quanto rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui il dichiarante abbia diretta conoscenza;

--- devono essere presentate da tutti gli operatori economici, in qualsiasi forma di partecipazione o coinvolgimento, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;

--- devono essere corredate della copia di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni distinte.

9.2. Altre condizioni:

a) alla documentazione degli operatori economici non residenti in Italia si applicano gli articoli 80, comma 5, 90 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e l'articolo 62 del d.P.R. n. 207 del 2010;

b) le dichiarazioni e i documenti possono essere oggetto di richieste di integrazione o chiarimenti da parte della Stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 80 de d. lgs 50/2016;

c) alla documentazione si applicano gli articoli 80, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

d) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle relative copie autenticate ai sensi degli articoli 18 e 19 del d.P.R. n. 445 del 2000

9.3. Comunicazioni agli operatori economici:

a) le comunicazioni della Stazione appaltante agli operatori economici, in tutti i casi previsti dalla normativa o dalla presente documentazione di gara, si intendono validamente ed efficacemente effettuate se rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti, ai sensi del precedente punto 2, lettera p), mediante una qualunque delle modalità ammesse dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

b) in caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, o di reti di imprese, la comunicazione recapitata al mandatario o capogruppo si intende validamente e automaticamente estesa a tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati o partecipanti alla rete di imprese;

c) in caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'operatore economico che ha fatto ricorso all'avvalimento, o al suo mandatario o capogruppo nel caso di cui alla lettera b), si intende validamente e automaticamente estesa ai relativi operatori economici ausiliari.

CAPO 10 - DISPOSIZIONI FINALI

10.1. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rende noto che:

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è la Centrale Unica di Committenza nella persona del Responsabile del Procedimento della fase di gara, successivamente sarà l'Amministrazione aggiudicatrice nella persona del Responsabile del Procedimento;

b) il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003;

c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 196 de 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, effettuate dagli incaricati al trattamento a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;

- d) dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 196 del 2003, con provvedimento dell'Autorità garante n. 7 del 2009 (G.U. n. 13 del 18 gennaio 2010 – s.o. n. 12), Capi IV, numero 2), lettere d) ed e), sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- e) i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- f) l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

10.2. Accesso agli atti

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 53, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'accesso agli atti di gara è consentito, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo:

- a) per gli offerenti esclusi, o la cui offerta sia stata esclusa, limitatamente agli atti formati nelle fasi della procedura anteriori all'esclusione fino al conseguente provvedimento di esclusione;
- b) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'approvazione della Proposta di aggiudicazione o, in assenza di questa, dopo 30 (trenta) giorni dalla proposta di aggiudicazione, per quanto attiene i verbali di gara e le offerte degli altri partecipanti alla gara;
- c) per gli offerenti ammessi e la cui offerta sia compresa nella graduatoria finale, dopo l'Aggiudicazione, per quanto attiene la verifica delle offerte anomale.

10.3. Norme richiamate, documenti integranti le disposizioni di gara

Fanno parte integrante del presente Disciplinare di Gara e del successivo contratto d'appalto:

- a) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- b) il regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., per la parte che resta in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti del MIT attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016;

10.4. Riserva di aggiudicazione

La stazione appaltante si riserva, senza alcun diritto degli offerenti a rimborso spese o indennità di alcun genere agli offerenti:

- a) di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara;
- b) di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

San Damiano d'Asti, 13/08/2021

F.to IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geometra Cerchio Simona)